



Comune di CASTANO PRIMO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2023

Sommario

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I- DISPOSIZIONI SISTEMATICHE | 3 |
| Art. 1. Ambito e finalità del regolamento | 3 |
| Art. 2. Definizioni e disposizioni generali | 4 |
| Art. 3. Presupposto del canone..... | 5 |
| Art. 4. Soggetto obbligato | 5 |
| TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | 6 |
| Art. 5. Occupazioni temporanee e permanenti | 6 |
| Art. 6. Occupazioni occasionali | 6 |
| Art. 7. Occupazioni d'urgenza | 7 |
| Art. 8. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici..... | 7 |
| Art. 9. Occupazioni dello spettacolo viaggiante..... | 8 |
| Art. 10. Attività di propaganda elettorale..... | 8 |
| Art. 11. Occupazione per comizi e raccolta firme | 9 |
| Art. 12. Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi ed oggetti a scopo di beneficenza | 9 |
| Art. 13. Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio | 9 |
| Art. 14. Occupazione con elementi di arredo | 9 |
| Art. 15. Esposizione merci fuori negozio..... | 10 |
| Art. 16. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere..... | 10 |
| Art. 17. Occupazioni per traslochi | 10 |
| Art. 18. Occupazioni per lavori edili..... | 11 |
| Art. 19. Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati | 11 |
| ➤ DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | 11 |
| Art. 20. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico | 11 |
| Art. 21. Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico | 13 |
| Art. 22. Rilascio della concessione | 13 |
| Art. 23. Titolarità della concessione e subentro | 15 |
| Art. 24. Rinnovo, proroga e disdetta | 17 |
| Art. 25. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio | 17 |
| Art. 26. Decadenza ed estinzione della concessione | 18 |
| Art. 27. Occupazioni abusive | 18 |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE | 19 |
| Art. 28. Il piano generale degli impianti pubblicitari | 19 |
| Art. 29. Quadro normativo di riferimento per l'installazione di mezzi pubblicitari..... | 20 |
| Art. 30. Zonizzazione al fine dell'installazione di mezzi pubblicitari..... | 20 |
| Art. 31. Collocazione e forme pubblicitarie vietate | 20 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Art. 32. | Collocazione fuori centro abitato (interno zona C)..... | 21 |
| Art. 33. | Collocazione in centro abitato (interno zona B)..... | 22 |
| Art. 34. | Collocazione all'interno del parco Lombardo della Valle del Ticino (interno zona D)..... | 22 |
| Art. 35. | Dimensioni massime..... | 22 |
| Art. 36. | Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari | 23 |
| Art. 37. | Esclusione | 23 |
| Art. 38. | Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi..... | 23 |
| Art. 39. | Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio | 24 |
| Art. 40. | Stazioni di rifornimento di carburante | 24 |
| Art. 41. | Collocazione di mezzi pubblicitari in zona A e di zone di particolare interesse - Norme generali..... | 24 |
| Art. 42. | Collocazione di insegne | 25 |
| Art. 43. | Collocazione di targhe professionali o di esercizio..... | 25 |
| Art. 44. | Bacheche ed insegne di valore storico | 25 |
| Art. 45. | Collocazione di tende..... | 26 |
| Art. 46. | Insegne di esercizio..... | 26 |
| Art. 47. | Cartello pubblicitario | 27 |
| Art. 48. | Manifesto e impianti di affissione..... | 27 |
| Art. 49. | Striscione, locandina, stendardo, cavalletto e bandiera..... | 28 |
| Art. 50. | Segno orizzontale reclamistico | 28 |
| Art. 51. | Targhe di esercizio professionale, sanitario e pubblicitarie | 29 |
| Art. 52. | Bacheche | 29 |
| Art. 53. | Tende | 29 |
| Art. 54. | Impianto a messaggio variabile..... | 29 |
| Art. 55. | Vetrofania | 30 |
| Art. 56. | Pubblicità sui veicoli..... | 30 |
| Art. 57. | Pubblicità fonica | 31 |
| Art. 58. | Frecce direzionali- Preinsegne | 31 |
| Art. 59. | Impianti pubblicitari di servizio..... | 32 |
| Art. 60. | Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela" | 32 |
| Art. 61. | Pubblicità realizzata su carrelli supermercati..... | 32 |
| Art. 62. | Cartelli pubblicitari temporanei | 33 |
| Art. 63. | Pubblicità nei cantieri edili | 33 |
| ➤ | DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE | 33 |
| Art. 64. | Istanze per l'esposizione di mezzi pubblicitari | 33 |
| Art. 65. | Norme generali sull'autorizzazione dei mezzi pubblicitari..... | 35 |
| Art. 66. | Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione..... | 35 |
| Art. 67. | Documenti integrativi da allegare all'istanza presentata al comune | 36 |
| Art. 68. | Casi particolari..... | 36 |
| Art. 69. | Interventi di sostituzione e modifica | 37 |
| Art. 70. | Termine di validità dell'autorizzazione | 37 |
| Art. 71. | Rinnovo dell'autorizzazione | 37 |
| Art. 72. | Obblighi del titolare dell'autorizzazione..... | 38 |
| Art. 73. | Decadenza dell'autorizzazione | 38 |
| Art. 74. | Collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali..... | 39 |
| Art. 75. | Concessioni..... | 39 |
| Art. 76. | Titolarità, divieto di subentro e cessione delle autorizzazioni | 39 |
| Art. 77. | Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione..... | 40 |
| Art. 78. | Rimozione della pubblicità | 40 |
| Art. 79. | Le esposizioni pubblicitarie abusive | 40 |
| TITOLO IV | TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI..... | 41 |
| Art. 80. | Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa | 41 |
| Art. 81. | Modalità di determinazione del canone in base alla zona | 43 |
| Art. 82. | Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità | 43 |
| Art. 83. | Riduzioni e Maggiorazioni | 44 |
| Art. 84. | Esenzioni..... | 45 |
| Art. 85. | Termini per il versamento del canone..... | 47 |
| Art. 86. | Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità..... | 48 |
| Art. 87. | Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi..... | 48 |
| Art. 88. | Maggiorazioni ed indennità | 49 |
| Art. 89. | Rateazioni | 49 |
| Art. 90. | Rimborsi | 50 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 91. Mercati..... | 50 |
| TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI – MANTENIMENTO DEL SERVIZIO | 50 |
| Art. 92. Gestione del servizio Pubbliche Affissioni | 50 |
| Art. 93. Impianti di proprietà' del Comune. Superfici | 51 |
| Art. 94. Canone sul servizio affissioni | 51 |
| Art. 95. Tariffe e maggiorazioni..... | 51 |
| Art. 96. Riduzione del canone | 51 |
| Art. 97. Esenzioni dal canone..... | 52 |
| Art. 98. Numerazione impianti..... | 52 |
| Art. 99. Modalità per il servizio affissioni | 52 |
| Art. 100. Criteri e modalità per l'affissione degli annunci mortuari | 53 |
| Art. 101. Vigilanza sanzioni amministrative in tema di pubbliche affissioni | 54 |
| TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI – NORME GENERALI | 54 |
| Art. 102. Accertamenti..... | 54 |
| Art. 103. Autotutela | 54 |
| Art. 104. Riscossione coattiva | 55 |
| TITOLO VI - NORME FINALI..... | 55 |
| Art. 105. Regime transitorio | 55 |
| Art. 106. Disposizioni finali..... | 55 |

TITOLO I- DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1. Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castano Primo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (di seguito "il canone") e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì salve le disposizioni regolamentari non abrogate, relative alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
5. Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o

autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2. Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 6, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali

vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
14. Le convenzioni che attribuiscono al comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
15. Ogni procedura di concessione o di autorizzazione e relativi rinnovi, è soggetta alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. In caso di pendenze tributarie, il rilascio della concessione od autorizzazione può essere negato, previo contraddittorio con il contribuente.

Art. 3. Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4. Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal

soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 22, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5. Occupazioni temporanee e permanenti

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili, e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 6. Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 15 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quella stabilita nel

- Regolamento di Polizia Locale (nel silenzio del Regolamento, a 24 ore);
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 7. Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte di settore iscritte in apposito albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole cinque giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'ufficio competente su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 8. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio di servizio pubbliche e private aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al

citato Codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui al presente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Art. 9. Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 10. Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Art. 11. Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Art. 12. Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione di suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni, anche non consecutivi, e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Il rilascio della concessione nelle aree del Centro Storico è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 13. Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Art. 14. Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di

arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 15. Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 16. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 17. Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 18. Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Art. 19. Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, quindici giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

➤ **DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Art. 20. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi per via telematica, tramite il portale utilizzato dal comune al fine della presentazione istanze (attualmente portale “Impresainungiorno.gov.it.”) salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
3. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi o, in mancanza, indicati dal regolamento sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
5. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. In caso di modifica del tipo e/o della superficie dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
7. La domanda deve essere presentata secondo le modalità predisposte dal Comune. Attualmente compilando l’apposita sezione / modulistica presente sul sito istituzionale / portale “Impresainungiorno.gov.it”.
Al fine della procedibilità della istanza gli elementi minimi della stessa sono: gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
8. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell’area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
9. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
10. La comunicazione inviata dall’ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
11. L’avviso inviato dall’ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da

parte dell'istante.

12. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
13. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
14. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista dallo specifico articolo in materia;
15. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
Per quanto non espressamente assegnato, valgono le competenze attualmente previste nel presente regolamento ed in altri regolamenti vigenti.
16. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 21. Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
2. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
3. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
4. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.
5. La scelta di cui al presente articolo può essere formalizzata in fase di affidamento della gestione del canone.

Art. 22. Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico inviata nei modi sopra descritti. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel regolamento sul procedimento amministrativo e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art.

16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un minimo di Euro 12,00 ed un massimo di Euro 250,00.
3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo ed i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale o contenuti nei regolamenti dell'ente.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, con particolare riferimento all'ufficio Urbanistica in relazione alla compatibilità paesaggistica. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
7. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
8. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione.

Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

10. Al fine del rilascio o rinnovo si procede altresì alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. In caso di pendenze tributarie, il rilascio della concessione od autorizzazione può essere negato previo contraddittorio con il contribuente.
11. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
15. Il direttore dei lavori eseguiti in economia diretta dal comune nonché ogni responsabile di servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
16. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;

Art. 23. Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un

- duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 18 comma 6;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del presente regolamento.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
 8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, la

rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

- c) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Art. 24. Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del presente regolamento è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di istanza al competente settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione con le stesse modalità previste per il rilascio dal presente regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30 per le occupazioni temporanee.
5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione temporanea dal giorno successivo all'acquisizione al protocollo della comunicazione. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto dal 1° giorno del mese successivo a quello della disdetta acquisita al protocollo

Art. 25. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati tramite posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 26. Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Art. 27. Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a sette giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
 6. Le norme previste dal presente regolamento non si applicano alle occupazioni abusive realizzate su aree od immobili dell'ente appartenenti al patrimonio disponibile (per il quale non si applica il canone ma vengono stabiliti appositi contratti commerciali o di comodato).

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 28. Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D. Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996 e ss. mm .ii.).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le

- richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360), al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
3. Sino all'approvazione (con Delibera di Giunta) del Piano degli impianti, la valutazione rispetto all'installazione di nuovi impianti dovrà tener conto dei criteri sopra indicati e di quanto previsto nel presente regolamento e di quanto previsto nel Piano Impianti allegato al previgente regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari nel territorio comunale (Consiglio Comunale n. 53 del 26.09.2011).

Art. 29. Quadro normativo di riferimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Le norme contenute nel presente regolamento hanno come riferimento la normativa nazionale vigente, in particolare:

- D. Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Delibera N. 104 del 02/09/2004 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino "Regolamento per la posa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie".

L'attuazione è poi regolamentata da specifiche norme contenute nel Regolamento Edilizio e nel Piano particolareggiato del Centro Storico.

Art. 30. Zonizzazione al fine dell'installazione di mezzi pubblicitari

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA A: Centro Storico

ZONA B: Centro abitato (escluso il Centro Storico), delimitati con apposita deliberazione comunale ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada e definito nella Deliberazione della Giunta Comunale.

ZONA C: Restante parte del territorio comunale / zona IC

ZONA D: Restante parte del territorio comunale soggetta a particolari disposizioni normative stabilite dal Consorzio Parco Lombardo Della Valle Del Ticino.

Nelle zone C e D nessun impianto potrà essere installato senza il parere preventivo espresso per competenza da altri Enti coinvolti.

Le zone di cui al presente articolo, non sono strettamente correlate alle due fasce previste per l'applicazione del canone pubblicitario né alle tre categorie per occupazione suolo pubblico e potranno essere oggetto, al fine di migliore e più agevole individuazione, a Delibera di Giunta ad oggetto zonizzazione del territorio per installazione di impianti pubblicitari.

Art. 31. Collocazione e forme pubblicitarie vietate

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni dirette è sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 46 comma 12.
5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato sui pali destinati all'illuminazione pubblica e agli impianti di semaforizzazione.
6. E' vietata la collocazione, su tutto il territorio comunale, di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario a messaggio variabile.

Art. 32. Collocazione fuori centro abitato (interno zona C)

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:
 - 3 dal limite della carreggiata;
 - 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 prima dei segnali di indicazione;
 - 100 dopo i segnali di indicazione;
 - 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 300 dalle intersezioni;
 - 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 31, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Art. 33. Collocazione in centro abitato (interno zona B)

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, salvo quanto previsto dagli art. 27 e 28 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:
 - a. 50 m dai segnali stradali e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere;
 - b. 100 m dagli imbocchi delle gallerie;
 - c. 3 m dal limite della carreggiata;
 - d. 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.
2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - a. 30 m dai segnali stradali e dalle intersezioni;
 - b. 2 m dal limite della carreggiata.
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art.31, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale.

Art. 34. Collocazione all'interno del parco Lombardo della Valle del Ticino (interno zona D)

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino deve rispettare quanto disciplinato nella Delibera N. 104 del 02/09/2004 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino "Regolamento per la posa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie".

Art. 35. Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato (zona C) i mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, non devono superare la superficie di mq 6 (sei).
2. Nel Centro Abitato (zona B) si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Art. 36. Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale: sono vietate le forme di disco o di triangolo.
5. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
6. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
7. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento ambientale e architettonico.
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di ml 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, nei centri abitati per i cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione. Tale quota è ridotta a ml 1,0 mentre per gli altri mezzi pubblicitari è disciplinata da norme specifiche riportate in seguito.
9. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario posato semplicemente al suolo, o che non garantisca stabilità e sicurezza in funzione della natura del terreno e della spinta del vento. Gli uffici preposti al rilascio delle singole autorizzazioni avranno facoltà di richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione, i calcoli statici di tenuta.

Art. 37. Esclusione

I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste nei precedenti commi.

Art. 38. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dai precedenti articoli, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 39. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare l' 8%.
2. Nelle strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell'area entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Art. 40. Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai precedenti articoli, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml 10.

Art. 41. Collocazione di mezzi pubblicitari in zona A e di zone di particolare interesse - Norme generali

1. Le norme del presente titolo, nel rispetto del D.lgs. n° 42/04, disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale disciplinate dal Piano particolareggiato del centro storico, oltre che da specifiche norme del regolamento edilizio comunale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni legislative sovracomunali.
2. All'interno delle zone A e D sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
 - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 45 del presente regolamento;
 - e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili;
 - h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo;

- i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
3. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Art. 42. Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. È vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. È comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. È inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.
2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
4. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.
5. È inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Art. 43. Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali riconosciuti dagli albi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o pietra naturale.
2. La dimensione massima delle targhe è di cm 50 x 35 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Art. 44. Bacheche ed insegne di valore storico

Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di alta qualità estetica saranno censite in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione dovrà ottenere il parere vincolante della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nonché della Soprintendenza dei Beni Culturali, se prevista.

Art. 45. Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un aggetto inferiore, di almeno di cm 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'aggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml 1,00.
2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo e tessuto in tela, nei colori stabiliti nel piano particolareggiato per il centro storico.
3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
4. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Art. 46. Insegne di esercizio

1. È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Detta scritta deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - a) per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e) collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq;
 - b) per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
 - c) per dimensioni maggiori è richiesto il parere della commissione edilizia.
6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq, nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq. Per dimensioni maggiori è richiesto il parere della commissione edilizia.
7. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli specifici articoli del presente regolamento.
8. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

9. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml 3,00 e 4,70.
10. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,20. In assenza di marciapiede non è consentita la collocazione di insegne a bandiera e su palina.
11. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
12. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, previo parere della Commissione Edilizia.
13. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate nei commi precedenti del presente articolo.
14. È vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui all'art.44.
15. È vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Art. 47. Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete)
3. Potranno essere autorizzati cartelli aventi esclusivamente le seguenti misure:
 - cm 250 x 200
 - cm 200 x 250

Art. 48. Manifesto e impianti di affissione

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati, è consentita solo su appositi supporti; è vietata l'affissione diretta sui muri.
3. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare, e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni pubbliche e destinate a soggetti privati (affissioni dirette) sono indicate nel Piano Generale degli Impianti "Impianti di affissione".

Art. 49. Striscione, locandina, stendardo, cavalletto e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria, manifestazioni, spettacoli, o promozioni commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
3. L'esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
4. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: m 50;
 - Centro Abitato: m 12,5.
5. Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0.
6. Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,1 rispetto al piano stradale.
7. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
8. È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantaggio, compresa l'apposizione di detti sui parabrezza veicoli.
9. È consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, nel rispetto del comma 8 del presente articolo, effettuata tramite volantaggio svolta da associazioni ed enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

Art. 50. Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici non sono ammessi sulle strade all'interno e all'esterno dei centri abitati, ma consentiti unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
3. Per essi non si applicano gli artt. 32 e 33 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
4. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 51. Targhe di esercizio professionale, sanitario e pubblicitarie

1. Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
2. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x 35.
3. Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x 35. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
4. Le targhe indicanti professioni mediche devono essere autorizzate dall'Ordine dei Medici della Città Metropolitana di Milano. Copia conforme dell'autorizzazione dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione comunale come indicato all'articolo 68 comma 4.

Art. 52. Bacheche

1. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Art. 53. Tende

1. Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
2. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml 2,50, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml 2.
3. Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 32 e 33 del presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.
4. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
5. Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Art. 54. Impianto a messaggio variabile

1. Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o

alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari.

2. La collocazione di tale forma pubblicitaria è vietata su tutto il territorio comunale.
3. E' consentita la collocazione di impianti a messaggio variabile all'interno di luoghi pubblici ed aperti al pubblico. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunali o dati in godimento al Comune, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 55. Vetrofania

1. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Art. 56. Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 Nuovo Codice della Strada.
2. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;

- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 7. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
 9. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
 10. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Art. 57. Publicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
2. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - nel Centro Storico
 - a meno di 200 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. È consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.
7. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
8. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
9. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (89).

Art. 58. Frecce direzionali- Preinsegne

1. Preinsegna, segnaletica e segnali di cui al presente articolo, è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
2. Questi manufatti hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 m x 0,25 m.
3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 tabelle per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le dimensioni di cui al comma 2 e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione;
4. La collocazione dei portali atti a contenere le tabelle segnaletiche:
 - lungo le strade le distanze potranno essere derogate a seguito di sopralluogo preventivo e parere positivo espresso dal comando di Polizia Municipale,
 - lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 59. Impianti pubblicitari di servizio

1. È definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. Lungo le strade e in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati.
3. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti spazi pubblicitari con superficie pubblicitaria inferiore ai 3,00 mq nelle zone A e B la distanza dalla strada, potrà essere derogata a seguito di sopralluogo preventivo e parere positivo espresso dal comando di Polizia Municipale.
4. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 60. Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Art. 61. Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta

commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Art. 62. Cartelli pubblicitari temporanei

1. Cartelli pubblicitari a carattere temporaneo riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal comune sulla base delle modalità procedurali indicate dagli specifici articoli sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti.
2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, commerciali o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del Settore interessato con comunicazione.
3. Per ogni singola iniziativa è consentita l'esposizione massima di n. 20 cavalletti o cartelli temporanei, questi non possono superare le dimensioni massime di m. 1.00 x 1.40. e devono essere ancorati al suolo.
4. La collocazione di tali cartelli può essere autorizzata in deroga a quanto stabilito dalla disciplina per il rilascio di autorizzazioni pubblicitarie, previo parere favorevole della Polizia Municipale ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 7 giorni precedenti e le 48 ore successive.
5. È vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, non contenuta in manufatti appositamente predisposti.

Art. 63. Pubblicità nei cantieri edili

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto.
2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori

➤ **DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

Art. 64. Istanze per l'esposizione di mezzi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. Le informazioni su come procedere per la presentazione di istanza sono disponibili presso il competente settore dell'amministrazione comunale (attualmente Ufficio Tributi) e sul sito Internet dell'Ente (nella Sezione Modulistica, Ufficio Tributi). Tutta la documentazione necessaria a

presentare l'istanza è indicata nel prosieguo del presente regolamento all'articolo rubricato "Documenti integrativi da allegare all'Istanza presentata al comune".

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi per via telematica, tramite il portale utilizzato dal comune al fine della presentazione istanze (attualmente portale "Impresainungiorno.gov.it"), salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di tre impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
 - gonfaloni, per i quali il limite è di dieci;
 - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di dieci impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione;
 - insegne, per le quali il limite è cinque.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nonché alle norme specifiche del presente regolamento.
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (vigente qualora adottato).
6. La domanda deve essere presentata secondo le modalità predisposte dal Comune. Attualmente compilando l'apposita sezione/modulistica presente sul sito istituzionale/portale "Impresainungiorno.gov.it".
7. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi o, in mancanza, indicati dal regolamento sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
8. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f) attestazione del versamento dei diritti di segreteria, e della marca da bollo per l'autorizzazione.
9. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono

ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
11. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 65. Norme generali sull'autorizzazione dei mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente regolamento.
2. Anche le forme pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
3. Per le zone C e D, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra.
4. Per le zone A e B la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione è sempre del comune.
5. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 66. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istruttoria delle pratiche è affidata all'ufficio Tributi (attualmente inserito nel servizio Finanziario-Tributi) che acquisisce i pareri tecnico e viabilistico dai competenti uffici per le esposizioni permanenti; nel caso di esposizioni temporanee verrà acquisito solo il parere viabilistico.
2. In caso di pendenze tributarie, il rilascio della concessione od autorizzazione può essere negato previo contraddittorio con il contribuente.
3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'amministrazione comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata sarà archiviata e pertanto respinta.
6. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;

- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

Art. 67. Documenti integrativi da allegare all'istanza presentata al comune

All'istanza relativa all'installazione dei mezzi pubblicitari, presentata ai sensi del presente regolamento, devono essere inclusi i seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato.
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre.
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalla legge 46/90.
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, qualora richiesto.
- i) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario.

Art. 68. Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), d), e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di targhe indicanti professioni mediche, l'interessato dovrà produrre copia conforme dell'autorizzazione all'apposizione della targa rilasciata dall'Ordine dei Medici della Città Metropolitana di Milano.
5. Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione preveda l'esposizione del medesimo mezzo pubblicitario (senza alcuna modifica) per un numero massimo di n.3 esposizioni temporanee è consentita la presentazione di un'unica istanza.

Art. 69. Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda in bollo allegando il bozzetto del nuovo messaggio e l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria dovuti. Non si richiede la marca da bollo per autorizzazione.
2. L'ufficio, in tale caso, non rilascia nuova autorizzazione, ma procede ad aggiornare il titolo autorizzatorio allegando l'acquisita comunicazione di variazione del messaggio corredata. In assenza della preventiva comunicazione della variazione del messaggio il titolo rilasciato e non aggiornato è soggetto a decadenza.
3. La modifica è possibile solo se non vengono modificate le dimensioni del mezzo precedentemente autorizzato.

Art. 70. Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.
2. Qualora l'autorizzazione sia sottoposta a parere della Città Metropolitana o di altro ente, il termine di validità dell'autorizzazione verrà uniformato al termine indicato nel nulla osta dell'ente competente.
3. L'autorizzazione all'installazione delle insegne di esercizio ha validità per un periodo di sei anni. Il rinnovo dell'autorizzazione scaduta è soggetta a presentazione di apposita stanza.
4. In caso di modifica del soggetto titolare dell'autorizzazione (anche nel caso la modifica intervenga prima dei 6 anni) è sempre necessario richiedere una nuova autorizzazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Art. 71. Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi prescritti e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano l'attivazione della procedura di verifica.
4. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. Il rinnovo è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. In caso di pendenze tributarie, il rinnovo può essere negato previo contraddittorio con il contribuente.

Art. 72. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione a propria cura e spese nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - f) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica o sito di installazione;
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali ove previsto.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di pubblicità a carattere temporaneo, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 73. Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione per la collocazione delle insegne di esercizio anche:
 - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio

- dell'attività;
- c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce.
 - d. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - e. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 74. Collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del comune, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'ufficio preposto allegando la documentazione prevista.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

Art. 75. Concessioni

L'installazione di:

- a) impianti pubblicitari di servizio,
 - b) impianti pubblicitari da destinarsi all'affissione diretta,
 - c) preinsegne,
 - d) segnaletica direzionale privata di cui al D.P.R. 495/92 art.134; comma1 lettere B C;
 - e) segnali di cui al D.P.R. 495/92 art.136; comma 3; 4; 5; 9; 11; 13 e 14;
- potrà essere subordinata alla stipula di apposite convenzioni nelle quali siano indicati :
- la durata e gli oneri dell'autorizzazione
 - le procedure per la composizione dei piani particolareggiati da sottoporre all'approvazione del comune.

Art. 76. Titolarità, divieto di subentro e cessione delle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari e gli estremi della autorizzazione in questione.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 77. Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Per la modifica richiesta può essere richiesto il versamento di somme integrative.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite a mezzo PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 78. Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 79. Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 80. Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. tipologia;
 - d. finalità;
 - e. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal comune per la sua salvaguardia.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

2. Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica

dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.
7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 al metro quadrato per giorno.
8. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 al metro quadrato per giorno.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
11. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
12. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
13. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
14. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
15. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
16. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
17. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
18. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
19. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura

complessiva del canone per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

20. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
21. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
22. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico l'importo minimo è fissato in € 12,00; Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico l'importo minimo è fissato in € 2,00.

Art. 81. Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 82. Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

| TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE |
|---|
| Descrizione |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ |
| PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ |
| PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 |
| STRISCIONI ZONA 1 |

| |
|---|
| AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1 |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ |
| MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ |
| PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ |
| PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2 |
| STRISCIONI ZONA 2 |
| AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2 |

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

| TIPO OCCUPAZIONI |
|---|
| Descrizione |
| SUOLO GENERICO |
| SOPRA/SOTTOSUOLO |
| DEHOR - SEDIE E TAVOLI |
| ATTIVITA' EDILE |
| BANCHI AMBULANTI |
| SPETTACOLI VIAGGIANTI |
| MANIFESTAZIONI |
| FIERE |
| CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA' |

Art. 83. Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione dal 50% al 100%.
La Delibera di Giunta che concede Patrocinio determina la percentuale di riduzione da applicare;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;

- e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - g) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - h) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica un aumento del 30%;
 - i) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - j) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
 - l) per le occupazioni temporanee di durata fino alle dodici ore giornaliere, si applica una riduzione del 10%.
 - m) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni promosse da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, meritevoli ai fini dello sviluppo dell'aggregazione sociale, si applica una riduzione del 50%.
 - n) in occasione dello svolgimento di manifestazioni o eventi promossi da soggetti privati con finalità commerciali o comunque non a scopo benefico o sociale, ritenuti, a giudizio dell'Amministrazione, particolarmente rilevanti ai fini della promozione e sviluppo del territorio dal punto di vista turistico e commerciale, si applica una riduzione del 30%.
 - o) per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente nell'anno solare e con cadenza settimanale, bisettimanale o mensile (escludendo il mercato del martedì, giovedì, sabato e fiere per i quali si fa riferimento allo specifico regolamento), si applica una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
3. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Art. 84. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici

- di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g. i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - h. le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - i. le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - j. le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - k. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - l. occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - m. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
 - n. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - o. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - p. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - q. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - r. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - s. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - t. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - u. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila

- posti;
- v. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - w. i passi carrai;
 - x. le tende sopra l'ingresso di negozi, botteghe, pubblici esercizi la cui proiezione verticale insiste su suolo pubblico.
 - y. Nel caso di iniziative promosse da chiunque con finalità non commerciali che abbiano particolare valore attrattivo al fine della promozione del territorio e abbiano carattere sperimentale, per un periodo limitato di tempo (massimo mesi 6), la Giunta comunale potrà concedere, sulla base della valutazione di un progetto strutturato, l'esenzione dal pagamento del canone.
2. Nel caso in cui una porzione di suolo pubblico venga riservata a servizio di un'attività commerciale per il posizionamento di attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti, sulla base di un accordo con l'ente che preveda l'impegno da parte di tale soggetto a provvedere alla pulizia e al decoro della porzione di suolo di che trattasi, essa è da considerarsi esente.

Art. 85. Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora alla data del 31/12 dell'anno precedente non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno in corso, con Delibera di Giunta è possibile posticipare il termine di pagamento. Il contribuente che effettua il pagamento sulla base delle tariffe dell'anno precedente è tenuto a congruare eventuali differenze di canone per importi superiori a 12 euro entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'ente.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. Qualora alla data del 31/12 dell'anno precedente non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno in corso, con Delibera di Giunta è possibile posticipare il termine di pagamento delle prime due rate. Il contribuente che effettua il pagamento sulla base delle tariffe dell'anno precedente è tenuto a congruare eventuali differenze di canone con l'ultima rata.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o

della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità del presente articolo.

Art. 86. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

Art. 87. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata,

aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 88. Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 73 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 87 del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 89. Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 90. Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12.

Art. 91. Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito regolamento per l'applicazione del canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI – MANTENIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 92. Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il presente titolo disciplina il servizio Pubbliche Affissioni nell'ipotesi che il Comune decida di optare per il mantenimento del servizio.
2. Il Comune è tenuto a mantenere il servizio delle pubbliche affissioni sino al 30 Novembre 2021.
3. In assenza di idonea adozione di atto di programmazione in senso contrario da parte del Consiglio Comunale (con apposita Deliberazione od all'interno del DUP e/o all'interno di esplicita indicazione in tal senso nella Delibera Consigliare che approva il DUP) anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
4. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con

rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

5. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati in sede di adozione del Piano degli impianti.

Art. 93. Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati dodici per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto in allegato C al presente regolamento
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 27% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e di quella da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 73% della superficie disponibile.

Art. 94. Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Art. 95. Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 25% della superficie disponibile.

Art. 96. Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei

casi di esenzione;

- b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. gli annunci mortuari.

Art. 97. Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 98. Numerazione impianti

- 1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
- 2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della città con l'indicazione del servizio.
- 3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla città.

Art. 99. Modalità per il servizio affissioni

- 1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
- 2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
- 3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
- 4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si

considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 100. Criteria e modalità per l'affissione degli annunci mortuari.

1. L'affissione degli annunci mortuari può essere operata, nel rispetto del regolamento, dalle società di onoranze funebri che operano sul territorio comunale in considerazione della necessità di provvedere in tempi rapidi alla loro affissione. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. L'affissione effettuata direttamente dell'impresa di pompe funebri deve rispettare le seguenti modalità:
 - a. per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 70 cm di altezza;
 - b. deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
 - c. ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
 - d. è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese anche ove fossero scaduti i termini di affissione a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi.
 - e. gli annunci funebri devono essere rimossi entro 3 giorni dalla celebrazione del funerale e non prima del giorno successivo a quello dell'evento;
 - f. gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro 5 giorni dalla data di affissione.
3. Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal comune in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le imprese di pompe funebri devono provvedere a comunicare l'affissione e provvedere al pagamento dei diritti dovuti con cadenza mensile,

fornendo all'ufficio tributi comunale copia del versamento dei diritti ed elenco dei nominativi dei soggetti deceduti.

4. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità. E' consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre, il comune in cui ha sede la ditta, l'indirizzo e il logo e/o marchio ed il relativo numero di telefono.

Art. 101. Vigilanza sanzioni amministrative in tema di pubbliche affissioni

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione del 10% dovuta per le affissioni d'urgenza nel presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO VI - ACCERTAMENTI E SANZIONI – NORME GENERALI

Art. 102. Accertamenti

1. Fatto salvo quanto indicato in precedenza nel presente regolamento, all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al concessionario.
3. Il comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 103. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione

e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 104. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 105. Regime transitorio


1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 20.

Art. 106. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Elenco Allegati:

- **Allegato A – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**
- **Allegato B – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO**
- **Allegato C – ELENCO IMPIANTI**



ALLEGATO B)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

| | | | |
|---|--------|-----------|----------------|
| 1 | PIAZZA | CAPOLUOGO | PIAZZA MERCATO |
|---|--------|-----------|----------------|

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

| | | | |
|----|--------|-----------|------------------------------------|
| 1 | CORSO | CAPOLUOGO | CORSO MARTIRI PATRIOTI |
| 2 | CORSO | CAPOLUOGO | CORSO ROMA |
| 3 | CORSO | CAPOLUOGO | CORSO SAN ROCCO |
| 4 | PIAZZA | CAPOLUOGO | PIAZZA GARIBALDI |
| 5 | PIAZZA | CAPOLUOGO | PIAZZA MAZZINI |
| 6 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA ANNUNCIATA |
| 7 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA ARCO ANTICO |
| 8 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA ARCO NUOVO |
| 9 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA CASATI |
| 10 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA CASTELLANA |
| 11 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA CHIESA ANTICA |
| 12 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA CORIO |
| 13 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA CROCIFISSO |
| 14 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA DEL POZZO |
| 15 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA DEL TORCHIO |
| 16 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA GESU' |
| 17 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA GALLARATE |
| | | | DALL'ANGOLO CORSO MARTIRI PATRIOTI |
| | | | ALL'ANGOLO CON VIA VILLORESI |
| 18 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA MORONI |
| | | | DA PIAZZA MAZZINI |
| | | | A VIA ACERBI |
| 19 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA OSPEDALE |
| 20 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA PALESTRO |
| 21 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA RUGABELLA |
| 22 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA SAN GEROLAMO |
| 23 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA SANT'ANTONIO |
| | | | DA PIAZZA MAZZINI |
| | | | A VIA ACERBI |
| 24 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA SARAGAT |
| 25 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA SOLFERINO |
| 26 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA TADINI |
| | | | DA PIAZZA GARIBALDI |
| | | | ALL'INCROCIO CON VIA ACERBI |
| 27 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA TOBAGI |
| 28 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA TORTUOSO |
| 29 | STRADA | CAPOLUOGO | VIA VILLORESI |

| | | | |
|----|--------|-----------|------------------|
| | | | DA VICOLO ROMA |
| | | | A VIA LEONE XIII |
| 30 | STRADA | CAPOLUOGO | VICOLO DEI FIORI |
| 31 | STRADA | CAPOLUOGO | VICOLO DEL FORNO |
| 32 | STRADA | CAPOLUOGO | VICOLO ROMA |

TUTTE LE ALTRE STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE SONO CLASSIFICATE NELLA TERZA CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

COMUNE DI CASTANO PRIMO - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

| Codice Spazio | Ente | Situazione piano | Stato Spazio | Uso | Via | Descrizione ubicazione | Tipo Spazio | Dimensione | Latitudine | Longitudine |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via De Gaspari | angolo via Repubblica | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.555943 | 8.767274 |
| 2 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Repubblica | fronte civ. 8 | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.557053 | 8.76906 |
| 3 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Repubblica | fronte civ. 8 | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.557042 | 8.769042 |
| 4 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Torriani | angolo San Fedele | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.560519 | 8.774778 |
| 5 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Torriani | angolo San Fedele | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.560523 | 8.774798 |
| 6 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Lonate | fronte Card. Ferrari | STEND. M.LE | 140x200 | 45.556897 | 8.775256 |
| 7 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via IV Novembre | | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.555623 | 8.773129 |
| 8 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via IV Novembre | civico 36 | TABELLA | 140x200 | 45.555505 | 8.773371 |
| 9 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via IV Novembre | civico 36 | TABELLA | 140x200 | 45.55549 | 8.77338 |
| 10 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via IV Novembre | fronte Rogorini | STEND. M.LE | 200x140 | 45.555123 | 8.773431 |
| 11 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via IV Novembre | fronte Carducci | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.554611 | 8.773868 |
| 12 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via IV Novembre | angolo Colleoni | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.553446 | 8.774568 |
| 13 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Matteotti | tra Buozzi e Grandi | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.554766 | 8.777528 |
| 14 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Matteotti | angolo Marconi | TABELLA | 200x140 | 45.555451 | 8.782302 |
| 15 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Matteotti | angolo Marconi | TABELLA | 200x140 | 45.55546 | 8.782316 |

COMUNE DI CASTANO PRIMO - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

| Codice Spazio | Ente | Situazione piano | Stato Spazio | Uso | Via | Descrizione ubicazione | Tipo Spazio | Dimensione | Latitudine | Longitudine |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 16 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Matteotti | angolo Marconi | TABELLA | 200x140 | 45.555472 | 8.782326 |
| 17 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Matteotti | angolo Marconi | TABELLA | 200x140 | 45.55548 | 8.782337 |
| 18 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via San Francesco | parcheggio | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.557893 | 8.782955 |
| 19 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via San Francesco | parcheggio | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.557874 | 8.782956 |
| 20 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Kennedy | presso piazzetta | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.559289 | 8.780099 |
| 21 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Kennedy | presso piazzetta | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.559246 | 8.779871 |
| 22 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Monte Grappa | piazzetta | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.557031 | 8.788492 |
| 23 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Monte Grappa | piazzetta | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.556884 | 8.787546 |
| 24 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Tintoretto | angolo Saronna | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.554383 | 8.786429 |
| 25 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Piazza Garibaldi | civico 27 | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.553152 | 8.783244 |
| 26 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Gallarate | angolo Villoresi | STEND. M.LE | 140x200 | 45.554041 | 8.782811 |
| 27 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Tadini | fronte XX Settembre | TABELLA | 200x140 | 45.552165 | 8.783249 |
| 28 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Tadini | fronte XX Settembre | TABELLA | 200x140 | 45.552185 | 8.783238 |
| 29 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Tadini | fronte XX Settembre | TABELLA | 200x140 | 45.552205 | 8.783222 |
| 30 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Piazza Don Milani | Istituto Torno | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.547116 | 8.788737 |

COMUNE DI CASTANO PRIMO - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

| Codice Spazio | Ente | Situazione piano | Stato Spazio | Uso | Via | Descrizione ubicazione | Tipo Spazio | Dimensione | Latitudine | Longitudine |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 31 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Piazza Don Milani | Istituto Torno | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.547128 | 8.788762 |
| 32 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Magenta | angolo Sant'Antonio | TABELLA | 200x140 | 45.549427 | 8.781288 |
| 33 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Magenta | angolo Sant'Antonio | TABELLA | 200x140 | 45.549433 | 8.78131 |
| 34 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Magenta | angolo Sant'Antonio | TABELLA | 200x140 | 45.549437 | 8.781333 |
| 35 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Piazza XXV Aprile | fianco Edicola | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.548859 | 8.777797 |
| 36 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Trieste | presso Coop | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.548208 | 8.775555 |
| 37 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Trieste | presso Coop | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.548023 | 8.775513 |
| 38 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Venezia Giulia | presso parco | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.545379 | 8.778056 |
| 39 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Venezia Giulia | presso parco | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.545373 | 8.778033 |
| 40 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550323 | 8.774807 |
| 41 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550337 | 8.774798 |
| 42 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550355 | 8.774785 |
| 43 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550371 | 8.774774 |
| 44 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550385 | 8.774764 |
| 45 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550405 | 8.77475 |

COMUNE DI CASTANO PRIMO - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

| Codice Spazio | Ente | Situazione piano | Stato Spazio | Uso | Via | Descrizione ubicazione | Tipo Spazio | Dimensione | Latitudine | Longitudine |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 46 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Vittorio Veneto | segheria Ruggeri | TABELLA | 200x140 | 45.550423 | 8.774738 |
| 47 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Roma | angolo Mazzini | TABELLA | 200x140 | 45.55159 | 8.776212 |
| 48 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553379 | 8.774205 |
| 49 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553389 | 8.77425 |
| 50 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553399 | 8.774301 |
| 51 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553408 | 8.774343 |
| 52 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553423 | 8.774395 |
| 53 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Colleoni | recinzione Asilo | TABELLA | 200x140 | 45.553433 | 8.774438 |
| 54 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Piazza Dante | angolo Colleoni | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.551353 | 8.773959 |
| 55 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Piazza Dante | angolo Colleoni | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.551256 | 8.774039 |
| 56 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Ponte Castano | presso parco Po | STEND. M.LE | 140x200 | 45.547769 | 8.761726 |
| 57 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via S. Antonio | fronte Campanile | TABELLA | 200x140 | 45.551769 | 8.779661 |
| 58 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via S. Antonio | fronte Campanile | TABELLA | 200x140 | 45.551777 | 8.779635 |
| 59 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via S. Antonio | fronte Campanile | TABELLA | 200x140 | 45.551783 | 8.779611 |
| 60 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Piazza Ardizzone | fronte Acerbi | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.550344 | 8.779705 |

COMUNE DI CASTANO PRIMO - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

| Codice Spazio | Ente | Situazione piano | Stato Spazio | Uso | Via | Descrizione ubicazione | Tipo Spazio | Dimensione | Latitudine | Longitudine |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 61 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Piazza Ardizzone | fronte Acerbi | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.550364 | 8.779775 |
| 62 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 200x140 | 45.550614 | 8.779211 |
| 63 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 200x140 | 45.550635 | 8.779206 |
| 64 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 200x140 | 45.550652 | 8.779194 |
| 65 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 200x140 | 45.550672 | 8.779187 |
| 66 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 140x200 | 45.550696 | 8.779177 |
| 67 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Del Pozzo | fronte Palestra | TABELLA | 140x200 | 45.550726 | 8.779162 |
| 68 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Commerciale | Via Magenta | c/o trattoria | STEND. B.LE | 140x200x2 | 45.5481143390556 | 8.774891 |
| 69 | COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI) | Di fatto | Attivo | Istituzionale/Sociale | Via Kennedy | piazzetta | STEND. B.LE | 200x140x2 | 45.559401 | 8.779811 |

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **201,60 m²** - Istituzionale/Sociale: **75,60 m²** - Totale: **277,20 m²**